



ORIGINI, STORIA ed EVOLUZIONE del DIRITTO INTERNAZIONALE UMANITARIO

Rosaria Castronovo
Croce Rossa Italiana
Comitato di Aosta
Istruttore D.I.U.
Consigliere Qualificato

www.cri.it



Croce Rossa Italiana

ORIGINI, STORIA ed EVOLUZIONE del DIRITTO INTERNAZIONALE UMANITARIO



Definizione

Diritto: complesso di norme scritte e non scritte

Internazionale:

riferito a rapporti tra gli Stati

Umanitario:

per la tutela dell'essere umano



dei conflitti armati: nelle situazioni in cui è esercitata la violenza bellica.

ORIGINI, STORIA ed EVOLUZIONE del DIRITTO INTERNAZIONALE UMANITARIO



Definizione

L'insieme delle regole di diritto internazionale che, in tempo di conflitto armato, *proteggono le persone* che non prendono o non prendono più parte alle ostilità e *pongono limiti all'impiego di mezzi e metodi* di guerra



CARTA DI S. FRANCISCO – 1945 ISTITUTIVA DELLE N.U.

ART.2..DIVIETO AI PAESI MEMBRI DI FAR RICORSO
ALL' USO DELLA FORZA PER RISOLVERE LE
PROPRIE CONTROVERSIE

TUTTAVIA :

PREVISTO IL DIRITTO ALL'AUTODIFESA INDIVIDUALE O
COLLETTIVA.....

MISURE COERCITIVE CONTRO UNO STATO CHE
MINACCIA LA SICUREZZA INTERNAZIONALE (MINACCIA
DELLA PACE, VIOLAZIONE DELLA PACE, ATTO DI
AGGRESSIONE)

**N.B. USO COLLETTIVO DELLA FORZA AUTORIZZATO DAL
CONS. DI SICUREZZA SULLA BASE DEL CAPITOLO VII
DELLA CSF**



ORIGINI, STORIA ed EVOLUZIONE del DIRITTO INTERNAZIONALE UMANITARIO



Scopo

Il D.I.U. cerca di rendere **meno disumani** i conflitti armati e, per quanto più possibile, di **ridurre le sofferenze**, le perdite e i danni causati dalla guerra, **a prescindere** dal fatto che la causa sostenuta dall'una o dall'altra parte sia giusta.

ORIGINI, STORIA ed EVOLUZIONE del DIRITTO INTERNAZIONALE UMANITARIO

COME??

- Attraverso la limitazione dei mezzi e metodi di guerra
- Garantendo protezione a determinate categorie



www.cri.it

ORIGINI, STORIA ed EVOLUZIONE del DIRITTO INTERNAZIONALE UMANITARIO



Categorie protette

- Combattenti (malati, feriti, naufraghi)
- Prigionieri di guerra
- Popolazione Civile
- Personale Sanitario, Religioso e di Soccorso

Ma anche:

- Beni Culturali/Beni Ambientali





ORIGINI, STORIA ed EVOLUZIONE del DIRITTO INTERNAZIONALE UMANITARIO

Feriti e Malati: persone militari o civili che a causa di malattie, traumi o infermità fisiche o psichiche necessitano di cure e si astengono ad ogni ostilità. Hanno il diritto a essere raccolti e trattati con umanità e curati senza distinzioni se non di carattere sanitario. Non devono subire violenze o esperimenti, ne essere lasciati intenzionalmente senza cure o esposti a contagi o infezioni. Devono comunque essere rispettati dalla popolazione civile.

Naufraghi: personale militare o civile che si trova in situazioni pericolose in acque, in seguito a infortuni ad esse o ai mezzi che li trasportavano (nave o aeromobile) e si astengono da ogni ostilità. Queste persone manterranno lo stato di naufraghi anche durante il salvataggio, fino a che non ricopriranno un'altra categoria.



ORIGINI, STORIA ed EVOLUZIONE del DIRITTO INTERNAZIONALE UMANITARIO



Personale Sanitario: persone elusivamente impegnate in attività sanitarie (medici e infermieri), o all'amministrazione e funzionamento di unità e mezzi di trasporto sanitari. A questa categoria è associato anche il personale religioso esclusivamente dedicato al proprio ministero. Questo personale non può essere ostacolato all'esplicazione delle proprie attività. Hanno l'obbligo di astenersi da ogni atto di ostilità, di identificarsi e di rispettare la volontà dei pazienti. Hanno il divieto di esperimenti medici sui pazienti.

ORIGINI, STORIA ed EVOLUZIONE del DIRITTO INTERNAZIONALE UMANITARIO




Prigionieri di Guerra: combattente che cade in potere della parte avversaria o che si arrende.

Secondo questa definizione dobbiamo definire cosa sia un combattente legittimo. Secondo la terza Convenzione di Ginevra 1949 è colui che rispetta le quattro caratteristiche:

- Sottoposto ad un comando responsabile;
- Portare apertamente le armi;
- Portare una divisa o un segno di riconoscimento fisso e riconoscibile a distanza;
- Rispettare gli usi e le leggi di guerra.

Nel I P.A. 1977 si afferma che bastano le prime due a definire un combattente legittimo. Infatti, anche il civile può diventare un combattente a seguito della leva di massa.



ORIGINI, STORIA ed EVOLUZIONE del DIRITTO INTERNAZIONALE UMANITARIO



Origini

L'origine del D.I.U. è convenzionalmente fatta coincidere con la data di sottoscrizione della prima **Convenzione di Ginevra del 22 agosto 1864**, per il miglioramento delle condizioni dei feriti delle forze armate in campagna



ORIGINE DEL DIRITTO INTERNAZIONALE UMANITARIO



24 giugno 1859: Battaglia di Solferino: Henri Dunant assiste e organizza i soccorsi

Tornato in patria, Dunant scrive «Souvenir de Solferino» e fonda il Comitato dei cinque

8 – 22 agosto 1864: il Comitato dei cinque con il Governo Svizzero organizzano una Conferenza Internazionale con 12 Paesi partecipanti

22 agosto 1864 viene firmata la Prima Convenzione di Ginevra «per il miglioramento delle condizioni dei feriti delle forze armate in campagna»



QUESTA CONVENZIONE E' LA PIETRA MILIARE DEL DIU: AD ESSA NE SEGUIRANNO MOLTE ALTRE...



ORIGINI, STORIA ed EVOLUZIONE del DIRITTO INTERNAZIONALE UMANITARIO



Origini

La Convenzione prevedeva:

- L'obbligo di **soccorrere** i feriti e i malati a **qualunque nazione** di appartenenza (art. 6)
- La **neutralità e l'inviolabilità** del personale e delle installazioni e trasporti **sanitari** (artt. 1 e 2)
- Il **segno distintivo** della croce rossa su fondo bianco (art. 7)



ORIGINI, STORIA ed EVOLUZIONE del DIRITTO INTERNAZIONALE UMANITARIO



Origini

Battaglia di Solferino – 24 giugno 1859

H. DUNANT

«[...] in un'epoca in cui si parla tanto di progresso e civiltà, visto che purtroppo le guerre non possono essere sempre evitate, non urge insistere perchè si cerchi, in uno spirito di *umanità* e vera civiltà, di *prevenire* o almeno *mitigare gli orrori?*»



1862, “Un Souvenir de Solférino”

ORIGINI, STORIA ed EVOLUZIONE del DIRITTO INTERNAZIONALE UMANITARIO



Storia....prima di DUNANT...

Anche anteriormente esistevano patti e trattati che disciplinavano questioni simili (es.: tregue per la **raccolta di feriti** o per lo **scambio di prigionieri**) ma:

NON avevano carattere permanente, universale, multilaterale aperto quindi: valevano solo per un **tempo limitato**; erano applicabili solo in un **dato luogo** e in determinate **circostanze**.

ORIGINI, STORIA ed EVOLUZIONE del DIRITTO INTERNAZIONALE UMANITARIO



Storia....prima di DUNANT...

Le prime leggi di guerra furono proclamate da grandi civiltà già millenni prima della nostra era “*lo stabilisco queste leggi per evitare che il forte infierisca sul debole*” (Hammurabi, re di Babilonia - 18° secolo a.c.).

Molti testi antichi come la Bibbia, il Mahabharata, ed il Corano contengono norme che invocano *il rispetto per l'avversario*.



ORIGINI, STORIA ed EVOLUZIONE del DIRITTO INTERNAZIONALE UMANITARIO



Storia....prima di DUNANT...

S. Agostino (IV° Sec.): “se il nemico che combatte deve perire, che sia per necessità non per tua volontà [...] il vinto e il prigioniero hanno **diritto alla compassione**”

Gentili (1552-1608): la necessità militare può rendere legale qualunque cosa. MA **l'abuso dei mezzi militari** potrebbe indebolire la causa della giustizia e dare all'avversario ragione per muovere a sua volta una guerra giusta. Quindi, non violare le donne del nemico né provocare **offese contro la giustizia naturale**.



ORIGINI, STORIA ed EVOLUZIONE del DIRITTO INTERNAZIONALE UMANITARIO



Storia....prima di DUNANT...

Rousseau: Le contrat social – 1772

La guerra è una relazione [...] tra Stato e Stato e gli uomini sono **nemici solo accidentalmente** [...] come soldati [...] Lo scopo della guerra essendo la distruzione dello Stato nemico, si ha il diritto di ucciderne i difensori finché sono armati, ma appena questi posano le armi e si arrendono, cessano di essere nemici o strumenti del nemico e **ritornano ad essere semplicemente uomini**, la cui vita nessuno ha il diritto di prendere



ORIGINI, STORIA ed EVOLUZIONE del DIRITTO INTERNAZIONALE UMANITARIO



Storia....prima di DUNANT...

Ferdinando Palasciano (1815- 1891)

“Bisognerebbe che tutte le Potenze belligeranti [...] riconoscessero reciprocamente il principio di **neutralità dei combattenti feriti**”



Florence Nightingale (1820- 1910)

“L’assistenza è un’arte [...] richiede una **devozione** totale [...] la differenza è che non si ha a che fare con una tela o un gelido marmo, ma con **il corpo umano, il tempio dello spirito di Dio...**”

www.cri.it



Croce Rossa Italiana

ORIGINI, STORIA ed EVOLUZIONE del DIRITTO INTERNAZIONALE UMANITARIO

Evoluzione....dopo DUNANT...

Il D.I.U. si è evoluto con lo sviluppo dei conflitti e degli armamenti ...

- 1868 Dichiarazione di San Pietroburgo (proibisce l'uso di certi proiettili durante la guerra);
- 1899 Convenzioni dell'Aia sul rispetto delle leggi e delle consuetudini della guerra terrestre e sull'adattamento alla guerra marittima dei principi della Convenzione del 1864;
- 1906 Revisione e sviluppo della Convenzione del 1864;

ORIGINI, STORIA ed EVOLUZIONE del DIRITTO INTERNAZIONALE UMANITARIO



Evoluzione....dopo DUNANT...

- 1907 **Revisione** delle Convenzioni dell'Aia del 1899 e adozione di nuove Convenzioni;
- 1925 Protocollo di Ginevra relativo al divieto di impiego in guerra di **gas asfissianti**, tossici o simili e di mezzi **batteriologici**; (YPRES)
- 1929 Due Convenzioni di Ginevra:
 - **Revisione** e sviluppo della Convenzione di Ginevra del 1906;
 - Convenzione di Ginevra relativa al trattamento dei **prigionieri di guerra**;



ORIGINI, STORIA ed EVOLUZIONE del DIRITTO INTERNAZIONALE UMANITARIO



Evoluzione....dopo DUNANT...

• 1949 le quattro convenzioni di Ginevra (rango consuetudinario):

- 1) I Convenzione per il miglioramento delle condizioni dei feriti e dei malati delle Forze armate in campagna,
- 2) II Convenzione per il miglioramento delle condizioni dei feriti, dei malati e dei naufraghi delle Forze armate sul mare
- 3) III Convenzione sul trattamento dei prigionieri di guerra
- 4) IV Convenzione sulla protezione delle persone civili in tempo di guerra



ORIGINI, STORIA ed EVOLUZIONE del DIRITTO INTERNAZIONALE UMANITARIO



Evoluzione....dopo DUNANT...

• 1977 Protocolli Aggiuntivi:

I protocollo aggiuntivo relativo alla protezione delle vittime dei conflitti armati internazionali,

Il protocollo aggiuntivo relativo alla protezione delle vittime dei conflitti armati non internazionali

Infine, è stato adottato il III protocollo aggiuntivo relativo all'adozione di un emblema distintivo aggiuntivo, (Ginevra, 8 dicembre 2005)



ORIGINI, STORIA ed EVOLUZIONE del DIRITTO INTERNAZIONALE UMANITARIO



Evoluzione....dopo DUNANT...


Dopo la Convenzione di Ginevra del 1864 il D.I.U. si è sviluppato sempre di più sotto forma di nuove e più complete convenzioni allargando i propri confini di competenza, anche se spesso i fatti lo hanno preceduto... purtroppo !!!

Articolo 1

Le Alte Parti contraenti si impegnano a rispettare e a fare rispettare la presente convenzione.

-Potenza Protettrice

-CICR



LE TIPOLOGIE DI CONFLITTO

Conflitto armato internazionale = confronto armato tra due o più entità statali [Convenzioni di Ginevra del 1949] (c.d. “guerra in senso tradizionale”) o nel quale i popoli lottano contro una dominazione coloniale, un’occupazione straniera, un regime razzista o per autodeterminarsi [art. 1, I Protocollo Aggiuntivo del 1977] (cc.dd. “guerre di liberazione”). A queste tipologie di conflitto si applicano almeno:

- le 4 Convenzioni di Ginevra del 1949
- il I Protocollo Aggiuntivo del 1977 (se firmato / ratificato)

Tipologie di conflitto



Conflitto armati non internazionali = confronto armato che si svolge sul territorio di un solo Stato, tra le sue forze armate e forze armate dissidenti o gruppi armati organizzati che, sotto la condotta di un comando responsabile, esercitano, su una parte del suo territorio, un controllo tale da permettere loro di condurre operazioni militari prolungate e concertate, e di applicare il diritto internazionale stabilito [art. 1, Il Protocollo Aggiuntivo del 1977]. A queste tipologie di conflitto si applicano almeno:

- Art. 3 Comune alle 4 Convenzioni di Ginevra del 1949
- Il Protocollo Aggiuntivo del 1977 (se firmato / ratificato / aderito)]

Sommosse e atti isolati e sporadici di violenza rilevano solo ai fini del diritto nazionale



Tipologie di conflitto

Conflitto armato “internazionalizzato” = conflitto armato
che nasce come “non internazionale” che si trasforma in
“internazionale” a seguito:

dell’intervento delle forze armate di uno o più Stati stranieri
a favore di una o più delle parti in conflitto;

lo Stato vittima dell’insurrezione riconosce formalmente gli
insorti come belligeranti;

della dichiarazione di neutralità uno Stato straniero terzo
rispetto al conflitto interno in atto.



Articolo 3 comune

Il diritto applicabile – **oltre all'art. 3 Comune** - deve essere valutato di volta in volta ed a seconda del tempo, dei soggetti e beni protetti e delle possibili implicazioni giuridiche.

Qualora il conflitto assumesse in tutto e per tutto la veste di conflitto armato internazionale si renderanno applicabili le 4 Convenzioni di Ginevra del 1949 e – se firmato, ratificato, aderito – il I Protocollo Aggiuntivo del 1977.

In ogni caso vale il principio che, in caso di indecisione, si deve sempre applicare la norma più favorevole / più tutelante per il destinatario (c.d. *favor rei*)

Perché occorre diffondere il diu?



Le sette regole del diu

1) coloro i quali non partecipano alle ostilità hanno il diritto al rispetto della propria vita e della propria integrità fisica e morale

Devono essere protetti e trattati con umanità e senza distinzione



2) Mezzi e metodi

Divieto dell'uso indiscriminato di mezzi e metodi di guerra che provochino sofferenze inutili





3) distinzione



Obbligo di distinguere popolazione civile e combattenti

Tutti gli attacchi devono essere diretti esclusivamente verso obiettivi militari



4) Prigionieri e civili in territorio occupato

Diritto al rispetto della loro vita, della dignità e dei loro diritti personali

Diritto di essere protetti contro gli atti di violenza e rappresaglia

Diritto di comunicare con le loro famiglie




III. CORRESPONDENCE CARD ANNEX III

Crosses, Insignia, Mark		Postage free	
POST CARD			
To			
Street and number			
Place of destination (in block capitals)			
Province or Department			
Country (in block capitals)			
Date :			
Write on the dotted line only and as legibly as possible.			
(Size of correspondence card—10x12 cm.)			

1. From

2. Reverse side

Note: Sender's name, Place of issue, Recipient's name



5) Personale sanitario



I feriti ed i malati devono essere raccolti e curati
Il personale sanitario, gli stabilimenti, i mezzi di trasporto ed il materiale sanitario devono essere protetti
L'emblema della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa è il segno di protezione e deve essere rispettato



6) Avversario che non può combattere

L'avversario che si arrende o è fuori combattimento
NON PUO' ESSERE UCCISO O FERITO




7) Garanzie giudiziarie

Diritto alle garanzie giudiziarie di base

Nessuno sarà ritenuto colpevole di un atto se non lo ha commesso personalmente

Nessuno sarà sottoposto a tortura fisica, mentale, a pene corporali, trattamenti crudeli o degradanti




LA CORTE PENALE INTERNAZIONALE

Desiderosa di dotarsi di un'istituzione permanente e con competenza generale, la comunità internazionale ha adottato lo Statuto di Roma della Corte penale internazionale del 17 luglio 1998, la cui sede è all'Aia. Nella sua competenza, **non retroattiva**, ricadono:

- i reati di **genocidio**,
- i **crimini contro l'umanità**,
- i **crimini di guerra**, e
- i **crimini di aggressione**.

COMPETENZA CPI

La Corte Penale Internazionale è complementare alle giurisdizioni nazionali: la Corte può dunque intervenire soltanto nella misura in cui lo Stato competente non vuole oppure non è in grado di esercitare l'azione penale in modo appropriato.



PRECEDENTI STORICI

Tribunali ad hoc nati da una risoluzione del Consiglio di Sicurezza presso le Nazioni Unite:



- Tribunale per l'ex Jugoslavia
- Tribunale per il Ruanda



L'azione penale

L'azione penale è esercitata dal Procuratore:

- Su propria iniziativa
- Su segnalazione di uno Stato
- Su richiesta del Consiglio di Sicurezza dell'ONU (e non è necessario che lo Stato abbia ratificato lo Statuto).



Principi applicabili

- Presunzione di innocenza
- Ne bis in idem
- Nullum crimen sine lege
- Divieto di analogia
- Favor rei
- nulla poena sine lege
- irretroattività

La **sentenza** deve preferibilmente essere adottata all'unanimità.

Pena massima prevista: 30 anni

Ergastolo solo in determinate circostanze


No pena di morte.



Pene detentive

Le pene detentive sono scontate nello Stato prescelto dalla CPI tra quelli resisi disponibili ad accogliere il condannato.

La CPI è competente in via esclusiva in ordine all'esecuzione delle pene e alla loro eventuale riduzione.



“Il rispetto della legge umanitaria deve nascere prima che una crisi si realizzi e, quindi, in tempo di pace.”



...c'è qualche sopravvissuto?...

